



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione – seduta

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ART. 1, COMMI 816-836, LEGGE 160/2019)

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:45** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio con proprio decreto n. 9024/prot. del 16/4/2020.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Presente	MASETTO LUCA	Presente
GIACOMAZZI ANGELO	Presente	SIMEONATO MOIRA	Presente
GONZO CARLO	Presente	GUIN ROSELLA	Presente
BAGGIO LORENZA MARIA	Presente	MUNARO ANTONELLA	Presente
MARZARO ATILIO	Presente	VISENTIN ELEONORA	Presente
PALLARO LEONARDO	Assente	VALENTINI ANDREA	Presente
GUMIERO ANDREA	Assente	PONTAROLLO IVAN	Assente
DITTADI SONIA	Assente	FURLAN PAOLA	Assente
ZORZI EMANUELA	Assente		

(P)resenti n. 11. (A)ssenti n. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune PERARO PAOLA, che riscontra il collegamento simultaneo dei presenti e riscontra il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.G.;
 - possono intervenire nella discussione in corso;
 - scambiare i documenti;
 - manifestare il voto;
- attraverso lo strumento di comunicazione denominato Zoom Meeting.

VALENTINI ANDREA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

GIACOMAZZI ANGELO

VISENTIN ELEONORA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

VALENTINI ANDREA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

PERARO PAOLA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

<p>N. Reg. Pubblicaz. del</p> <p>PUBBLICAZIONE</p> <p>(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi</p>	<p>ESECUTIVITA'</p> <p>(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.</p>
--	--

Si dà atto che la discussione è intervenuta in modo unitario dei punti all'Ordine del Giorno relativi alla sessione di bilancio, e precisamente dal punto n. 3 al punto n. 10, e pertanto la relativa discussione è riportata, in modo completo, nel verbale della odierna seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi
i
”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti e relative delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 54 del 29.09.1995;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di CC n. 22 del 22.12.2011 e ss.mm.ii.;
- Delibera di GM n. 136 del 29.11.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP e dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento per la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi 816-836, legge 160/2019) di cui **all'allegato A**;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Ravvisata la necessita, in sede di prima applicazione del regolamento di approvare altresì anche le tariffe del canone unico, come da prospetto **allegato B**), precisando che le stesse sono state determinate nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legge n. 160/2019 e in conformità al principio di parità di gettito;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Considerato che l'istituzione del nuovo canone unico per l'argomentato complesso di disposizioni che comporta e le novità introdotte presenta diverse criticità, tali per cui la sua entrata in vigore potrebbe essere posticipata in data successiva al 1° gennaio 2021 essendo in corso alcuni emendamenti presentati dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL) alla legge di Bilancio 2021;

Precisato che il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data in cui il legislatore renderà obbligatorio l'avvio del canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019;

Ritenuto che in caso in caso di emanazione di disposizioni normative che, per l'anno 2021 e successivi, rendessero facoltativo o rinviassero l'operatività del canone, di stabilire sin d'ora che il Comune continuerà ad applicare l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) come disciplinate dai rispettivi regolamenti di cui alle delibere n. 54 del 29.09.1995 e n. 22 del 22.12.2011 e connessa delibera tariffaria n. 136 del 29.11.2019;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl n. 34/2020 il quale stabilisce che: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021,”*
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica rilasciati dai responsabili del settore economico-finanziario e del settore urbanistica/edilizia privata/patrimonio/ambiente del relativo servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto ed acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale come da **allegato C**);

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli ed unanimi n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge n. 160/2019 come da **allegato A**;

3. di approvare in sede di prima applicazione le tariffe del nuovo canone unico come da **allegato B** alla presente deliberazione;
4. di precisare che il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data in cui il legislatore renderà obbligatorio l'avvio del canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019.
5. di precisare altresì che in caso di emanazione di disposizioni normative che, per l'anno 2021 e successivi, rendessero facoltativo o rinviassero l'operatività del canone, di stabilire sin d'ora che il Comune continuerà ad applicare l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap) come disciplinate dai rispettivi regolamenti di cui alle delibere n. 54 del 29.09.1995 e n. 22 del 22.12.2011 e connessa delibera tariffaria n. 136 del 29.11.2019;
6. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. di precisare che il presente regolamento non dovrà essere inviato per la pubblicazione al MEF, come chiarito dal Ministero stesso nella circolare 2/DF del 22 novembre 2019;

Ed inoltre

di dichiarare, con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli ed unanimi n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI MIRKO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONETTO MIRKA